REGOLAMENTO (CEE) N. 404/71 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 900/70 relativo a bandi di gara per la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1399/69 del Consiglio, del 17 luglio 1969, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte al Programma alimentare mondiale (3), prevede che venga messo a disposizione del PAM un quantitativo di 35.000 tonnellate di butteroil ;

considerando che la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil, oggetto della gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 900/70 della Commissione, del 19 maggio 1970 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1479/70 (5), è in corso di ultimazione ; che è quindi opportuno indire una gara per le 19.000 tonnellate di butteroil ancora da consegnare ;

considerando che alcune disposizioni dell'articolo 15 non sono più applicabili in seguito alla modifica intervenuta nella regolamentazione comunitaria ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/70 viene completato col successivo paragrafo 3 :

« 3. Si procede ad una gara per la fornitura delle rimanenti 19.000 tonnellate di butteroil, in seguito alla consegna delle 16.000 tonnellate di cui al paragrafo 1. »

Articolo 2

All'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), i termini « che possiede le maggiori quantità di burro immagazzinate nel 1969 » sono sostituiti dai termini « che possiede le maggiori quantità di burro ».

Articolo 3

L'articolo 15 è sostituito dall'articolo seguente :

« Nessuna restituzione all'esportazione è concessa per il butteroil fabbricato a norma del presente regolamento. »

Articolo 4

Nel testo in lingua tedesca dell'allegato del regolamento (CEE) n. 900/70, il punto 2 del capitolo II è sostituito dal punto 2 seguente :

« 2. Die Metalldosen sind ihrerseits in Schachteln verpackt mit einem Inhalt von :

a) 12 Stück, wenn es sich um Dosen von 1,5 kg handelt,

b) 4 Stück, wenn es sich um Dosen von 5 kg handelt,

c) 1 Stück, wenn es sich um Dosen von 20 kg handelt.

Die Schachtel hat einen Berstwiderstand von 29 kp/cm².

Die Verpackung von 4 x 5 kg ist außerdem mit einer Zwischenlage aus doppelter Well-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 14.
(4) GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 13.
(5) GU n. L 163 del 25. 7. 1970, pag. 10.

pappe versehen, die einen Berstwiderstand von mindestens 13 kp/cm² aufweist.

Die Schachteln werden fest verschlossen, indem ihre Deckel unten und oben ganzflächig überklebt werden. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI